

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedimento n. 698/2024 R.G.E., promosso da:

contro:

Il Giudice dell'Esecuzione,

sciogliendo la riserva che precede,

ritenuto aderire all'orientamento della Corte di Cassazione sent. 4092/23 per cui il diritto di abitazione prevale sul pignoramento o ipoteca iscritti dal creditore del coerede, anche se tali formalità sono antecedenti alla trascrizione dell'acquisto del legato da cui consegue che pignoramento della quota della coniuge deceduta non è nullo, ma va limitato alla sola quota di "nuda proprietà" in quanto colpisce l'immobile già gravato dal diritto di abitazione. Rilevato che la natura di acquisto del diritto di abitazione e uso si acquista automaticamente all'apertura della successione quale legato ex lege, come anche si evince dalla Cass. 15667/19,

ritenuto opportuno dare notizia nell'avviso di vendita e tenerne conto nella stima,

vista la CTU depositata in data 07.03.26 in cui risulta individuato il prezzo di vendita decurtato il valore del diritto di abitazione

P.Q.M.

Rigetta l'istanza del creditore precedente,

Manda al delegato di inserire nell'avviso di vendita quanto contenuto nell'elaborato peritale del 07.03.26, dando atto che *la piena proprietà risulta gravata, per la quota di un mezzo, dal diritto di abitazione spettante al debitore esecutato*, con conseguente prezzo di vendita di

cui alla prima perizia del per € 44.000,00.

Si comunichi.

Torino, 14/05/2026

Il Giudice dell'Esecuzione

(dr.ssa Francesca Alonzo)

